



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

SCHEMA DI CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001

tra

la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: MLPS) (C.F. 80237250586) rappresentata da Angelo Marano, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione III, individuata quale Autorità di Gestione (di seguito: "AdG") del Programma Operativo Nazionale (di seguito: "PON") "Inclusione" -, domiciliato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Forno, 8 - 00192, Roma

e

la città di Bari (di seguito Beneficiario) (C.F. 80015010723), rappresentato da Antonio Decaro, in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso il Comune di Bari

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 125 del suddetto Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare il punto 3 lettera c) il quale prevede che l'Autorità di Gestione provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, nonché la successiva lettera d) per la quale l'Autorità di Gestione si accerta che il Beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla predetta lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione e, il punto 4 lettera b) secondo il quale i beneficiari devono assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- l'Allegato XII del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede al punto 2.2 la responsabilità dei beneficiari in materia di informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia - CCI 2014IT16M8PA001;
- la Decisione di esecuzione della Commissione dell'8 febbraio 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- il PON Inclusion, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019 e da ultimo con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- individua tra i compiti della Divisione III della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, la funzione di AdG del PON "Inclusione" a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo di programmazione 2014-20, assicurando la gestione del programma, la selezione delle operazioni, la gestione finanziaria e il controllo del programma e le verifiche;
- l'Asse 3 del PON "Inclusione" che prevede il sostegno alla realizzazione di "Sistemi e modelli di Intervento sociale"; la priorità di investimento 9ii – "L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom", del PON "Inclusione", che prevede azioni a sostegno dell'obiettivo specifico 9.5 "Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni RSC", ed in particolare l'Azione 9.5.1, che prevede Azioni di contrasto dell'abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre-scolarizzazione;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- la Circolare 7 dicembre 2010, n. 40 "Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013";
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, GU n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”;
- il SI.GE.CO. Sistema di Gestione e Controllo del PON Inclusion;
- il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Intermedio;
- il Manuale per i Beneficiari del PON Inclusion 2014/2020;
- le Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusion 2014-2020;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

CONSIDERATO

- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha promosso, per gli anni scolastici 2013 – 2014, 2014 – 2015 e 2015 - 2016 attraverso un’azione condivisa con il Tavolo delle Città riservatarie ex lege 285/97 e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un progetto sperimentale per l’inclusione e l’integrazione di bambini e adolescenti rom sinti e caminanti, al quale hanno aderito le città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia;
- che il progetto è stato successivamente inserito fra le azioni finanziabili dal PON “Inclusion” per la triennalità 2017-2020;
- che le azioni progettuali si sono articolate in un percorso che ha previsto, da un lato, azioni di sostegno alla frequenza scolastica dei bambini rom, sinti e caminanti, dall’altro interventi di rimozione degli ostacoli all’integrazione di questi e del loro nucleo familiare nel contesto sociale di appartenenza, promuovendo interventi complessivi che non si riducevano alla presa in carico dei soli aspetti emergenziali del fenomeno, ma che attivassero, tra le altre, politiche ordinarie di tutela degli ambienti di vita degli individui e di prevenzione;
- i risultati molto positivi del Progetto come illustrati nei report pubblicati sul sito del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza www.minori.gov.it evidenziandosi, in particolare, un aumento significativo dei giorni di presenza a scuola, oltre ad un miglioramento delle altre dimensioni del benessere;
- alla luce della citata sperimentazione, la nota prot. n. 41/1350 del 21 febbraio 2017 del Direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali, con la quale il Ministero ha proposto alle Città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 ed, in particolare, alle Autorità urbane identificate nei Sindaci dei 14 comuni già capoluogo di Provincia cui corrispondono le costituite Città metropolitane l’estensione e il consolidamento della sperimentazione nell’ambito di un progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa”, all’interno del quale sono state previste le azioni progettuali per l’inclusione dei bambini RSC (allegato A);



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- le adesioni delle Città metropolitane pervenute in risposta alla citata nota e le informazioni fornite da ciascuna Città relative al numero di bambini RSC di età compresa tra i 6 e i 14 anni da coinvolgere nell'attuazione della progettualità, nonché il numero di plessi scolastici, l'ordine delle scuole coinvolte e il numero di classi (allegato B);
- Il Decreto Direttoriale n. 340 del 28 luglio 2017 con il quale, per l'attuazione del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2017 – 2020, è autorizzato il finanziamento, a favore delle città di Bari, Bologna, Catania, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia, della somma complessiva di euro 1.800.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2017-2020, secondo la ripartizione in tabella (allegato C);
- la conferma dei risultati molto positivi del Progetto come illustrati nei report di monitoraggio sull'andamento del progetto pubblicati sul sito del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza www.minori.gov.it che continuano ad evidenziare un miglioramento delle dimensioni del benessere;
- Il Decreto Direttoriale n. 284 del 6 agosto 2020, con il quale, per l'attuazione del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2021-2023, è autorizzato il finanziamento, a favore delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia, della somma complessiva di euro 1.800.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2021-2023, secondo la ripartizione in tabella (allegato C);
- il paragrafo 2.2.1 "ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE - Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità"(pag.44 del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), adottato dall'AdG, che individua la Divisione IV — Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale che concorre all'attuazione del PON – Asse III – Obiettivo specifico 9.5, linea di attività "Azioni di contrasto all'abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e prescolarizzazione";
- che, gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e UE di riferimento ed alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'AdG e il Beneficiario per la realizzazione delle azioni indicate nella Proposta progettuale allegata alla presente Convenzione, comprensiva di cronoprogramma (allegato D) e del piano finanziario (allegato Dbis), che ne forma parte integrante, per l'attuazione di interventi previsti nell'Asse 3 Sistemi e modelli di intervento sociale, Azione 9.5.1, Azioni di contrasto dell'abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e prescolarizzazione.



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Art. 3

Obblighi in capo al Beneficiario

Nell'esercizio della realizzazione delle attività individuate ai sensi del precedente art. 2, nell'ambito dell'Asse 3 Azione 9.5.1, Azioni di contrasto dell'abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e prescolarizzazione del PON "Inclusione", il Beneficiario:

- a) utilizza il contributo di cui all'articolo 6, nonché garantisce il cofinanziamento delle attività per la residua quota di € 15.000,00 (quindicimila) per ciascun anno di finanziamento. È ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura;
- b) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- c) in ogni caso è referente unico dell'AdG per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato all'art. 12;
- d) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'AdG, attività che non potrà delegare in alcun modo agli eventuali partner di progetto o ad altri soggetti. Quando è richiesta una informazione sui partner di progetto, è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa all'AdG;
- e) sottopone all'AdG, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche - comunque non sostanziali - da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 12;
- f) gestisce, predispone e presenta le domande di rimborso trimestrali, con scadenze specifiche (entro il 31 gennaio, entro il 30 aprile, entro il 31 luglio, entro il 30 settembre); individua l'entità dei costi da rendicontare come da budget di progetto, di tutte le spese effettivamente sostenute/attività realizzate;
- g) gestisce, predispone e presenta le domande di rimborso, tramite il Sistema informativo del PON Inclusione, finalizzate alla rendicontazione di tutti i costi diretti e indiretti del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a cofinanziamento;
- h) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'AdG siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 7;
- i) il Beneficiario è il solo soggetto che riceve i finanziamenti da parte dell'Amministrazione; è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (inclusa la documentazione contabile degli eventuali partner di progetto), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- j) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela delle persone con disabilità;

Il Beneficiario ha inoltre l'obbligo di:

- k) generare il Codice Unico di Progetto (CUP) per la quota di propria competenza;



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- l) avviare ed attuare l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato;
- m) assicurare che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano effettuate spese ammissibili sostenute e pagate entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
- n) garantire, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
- o) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione del progetto, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dalla normativa nazionale;
- p) assicurare, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;
- q) garantire, che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del PON concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del PON medesimo e degli obiettivi specifici dell'Asse 3 sopra richiamati;
- r) garantire che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme europee e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- s) assicurare l'utilizzo e la costante implementazione del sistema informativo dell'AdG, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle tipologie di azione attribuite;
- t) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
- u) inviare tramite sistema informativo del PON Inclusion, con cadenza trimestrale, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione;
- v) fornire all'AdG tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi, necessarie, in particolare, per l'elaborazione delle Relazioni di attuazione annuali e della elaborazione delle previsioni di spesa al fine di osservare l'adempimento di cui all'art. 112, par. 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- w) predisporre proprie procedure di controllo interno in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale dei beneficiari;
- x) assicurare il rispetto dei principi orizzontali - Sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne - e osservare la normativa UE di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa UE, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;

y) collaborare all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Il Beneficiario assume nei confronti dell'AdG piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.

In ogni caso, il Beneficiario manleverà e terrà indenne l'AdG da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

Art. 4

Obblighi in capo all'AdG

La Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, rende disponibili sul proprio sito web istituzionale il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato dall'AdG, comprensivo delle relative piste di controllo, e più in particolare i seguenti documenti:

- il Manuale per l'utilizzo del sistema gestionale informativo SIGMA Inclusion;
- il Manuale delle procedure dell'AdG/OI;
- il Manuale per i Beneficiari;
- il Documento sui criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza;
- le Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusion 2014-2020.

Inoltre, l'AdG si impegna a:

- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 7, tramite la contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per l'inclusion e le politiche sociali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014;
- assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa UE e nazionale per gli interventi FSE;
- attuare, in collaborazione con il Beneficiario, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'art. 115 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dalle Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusion 2014-2020;
- garantire l'utilizzo del Sistema Informativo del PON Inclusion per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- esaminare le eventuali comunicazioni del Beneficiario in merito al ricorso alla complementarietà tra Fondi strutturali, di cui all'art. 98 del Reg. (CE) n. 1303/2013, ai fini della prevista autorizzazione preventiva;
- fornire al Beneficiario tutte le informazioni relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza e agli altri previsti nelle diverse sedi partenariali della programmazione 2014-2020;
- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG, dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5

Durata e modalità di realizzazione

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla data di effettivo avvio attività comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della DIA - Dichiarazione di inizio attività - e si concluderanno entro il 31 dicembre 2023. Su richiesta del Beneficiario e con rischio a suo carico, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, saranno considerate ammissibili le spese inerenti l'attuazione delle proposte di intervento approvate, anche se relative ad operazioni avviate prima della presentazione all'AdG della domanda di ammissione al finanziamento da parte del Beneficiario, purché l'operazione non sia stata completamente attuata (o materialmente portata a termine) prima di tale data e sia stata avviata successivamente alla nota prot. N. 4615 del 9 giugno 2020 a firma del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità, tale eventualità deve essere comunicata all'Autorità di Gestione contestualmente alla comunicazione dell'avvio delle attività specificando le attività avviate e il periodo in cui sono state avviate.

Nella realizzazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata - PEC quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con l'AdG;
- avviare le attività progettuali entro i tempi sopra indicati, comunicando all'AdG la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto, ovvero la sede del soggetto attuatore;
- rispettare la tempistica di realizzazione indicata nel cronoprogramma di spesa approvato;
- tenere costantemente informata l'AdG dell'avanzamento esecutivo dei progetti e rispettare gli adempimenti in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse a finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella Circolare ministeriale, n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", nonché nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- attenersi alle indicazioni fornite dall'AdG in merito all'applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- trasmettere secondo la tempistica prevista all'AdG tramite il Sistema Informativo PON Inclusiones tutta la documentazione amministrativa/contabile relativa alle Domande di rimborso compresi, ove previsti, i prodotti intermedi e finali realizzati nell'ambito dell'intervento.

Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell'AdG, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate. Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall'AdG modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta nel successivo art. 12

Art. 6

Risorse attribuite

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, sono attribuite al Beneficiario risorse del PON "Inclusiones" pari a Euro 88.662,00, come da tabella allegata al Decreto Direttoriale n.284 del 6 agosto 2020, in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella proposta progettuale sub allegato D unita alla presente Convenzione. L'Autorità di Gestione si riserva di rimodulare le quote di riparto di cui al citato Decreto Direttoriale laddove le città comunichino, per gli anni di sperimentazione successivi al primo, uno scostamento del numero di bambini RSC coinvolti nella progettualità superiore, in valore assoluto, al 20% rispetto al numero indicato in sede di riparto.

Art. 7

Modalità di liquidazione e circuito finanziario

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul conto di tesoreria n. 063750.

Il pagamento dell'importo attribuito al Beneficiario di cui al precedente articolo 6 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, a seguito di comunicazione del Beneficiario indicante l'effettivo avvio delle attività;
- b) erogazione delle successive tranches di finanziamento con cadenza trimestrale previa presentazione, da parte del Beneficiario, delle relative Domande di rimborso complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché di relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito di positiva verifica on desk della documentazione trasmessa dal Beneficiario stesso; quale che sia l'avanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo totale di tali ulteriori tranches di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del contributo assegnato che, sommato al 15% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo previsto;
- c) il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito della verifica amministrativo-contabile prevista al successivo art. 9, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rimborso finale, completa di rendicontazione finale delle spese (Rendiconto generale) e della relazione finale sulle attività realizzate, come previsto sempre al sotto indicato art. 9.

L'AdG, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, si riserva di richiedere la presentazione di Domande di rimborso in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori.



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

I pagamenti al Beneficiario, sia per la quota UE che per la quota nazionale, sono effettuati dall'AdG, tramite la contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per l'inclusione e le politiche sociali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014, mediante il sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE). A tal fine il Beneficiario presenta le domande di rimborso all'AdG del PON che procederà al relativo pagamento attraverso il Sistema informativo IGRUE, previo espletamento dei controlli di I livello.

Per ciascun pagamento da effettuare dal Beneficiario a Terzi, vi è l'obbligo di indicare, al ricorrere dei presupposti di legge, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC e il CUP assegnato al progetto. I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità delle procedure di affidamento seguite dal Beneficiario, ivi compreso il rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010.

Art. 8

Affidamento di incarichi e contratti a terzi

Il Beneficiario potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.

Qualora il Beneficiario intenda affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento; ii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, ovvero – in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica (D.Lgs. 50/2016).

Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative e procedurali non dovessero essere applicabili (es. convenzioni con soggetti di diritto pubblico non sottoposte al D.Lgs. 50/2016) il Beneficiario è comunque tenuto - nei limiti della pertinenza - al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione dei contratti e degli incarichi.

I contratti stipulati tra Beneficiario e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo; se stipulati successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, devono riportare il codice identificativo della medesima.

Il Beneficiario acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa UE e nazionale vigente in materia e del principio del value for money.

La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9

Rendicontazione delle spese e controlli

Il rendiconto delle spese sostenute - secondo la metodologia dell'Unità di Costo Standard (UCS) per il progetto finanziato (in tutti i casi in cui tale modalità di semplificazione dei costi sia applicabile) o a costi reali - deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "Manuale del Beneficiario" e secondo quanto disposto nel "Manuale per l'utilizzo del sistema gestionale informativo SIGMA Inclusione".



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 al quale integralmente si rinvia ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo mediante le modalità indicate al precedente art. 7, il Beneficiario dovrà presentare all'AdG Domande di rimborso, mediante il Sistema Informativo del PON Inclusion.

Le spese dichiarate nelle domande di rimborso (nel caso delle voci di spesa da rendicontare a costo reale) dovranno corrispondere alle spese indicate nell'art. 13 del Regolamento (UE) 1304/2013 come ammissibili, nella Circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, nonché a quanto previsto nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Le operazioni ammesse a cofinanziamento, a valere sul fondo FSE del PON Inclusion 2014-2020, sono realizzate ricorrendo alle seguenti forme di rimborso:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- rimborso dei costi indiretti, pertanto non rendicontabili, (ivi compresa manutenzione, aggiornamento e utilizzo dei beni materiali e strumentali impiegati nelle attività in oggetto) ammissibile fino ad un massimo del sette per cento dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati, sulla fattispecie di quanto previsto dall'art. 124 paragrafo 4 del regolamento finanziario della Commissione Europea No 966/2012 del 25 ottobre 2012;

Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel supporto informatico del PON Inclusion fornito dal Ministero.

Come indicato all'art. 7, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo dell'AdG delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico del PON Inclusion.

Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate delle verifiche amministrativo-contabili e ogni altro controllo ai sensi della normativa UE e nazionale applicabile sugli originali della documentazione giustificativa. Qualora la relativa Domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica amministrativo-contabile, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti. Rimane ferma la possibilità per l'AdG di riconoscere la spesa ammissibile con riferimento alle parti per le quali la documentazione risultasse completa e la facoltà per il Beneficiario di presentare nella successiva Domanda di rimborso la documentazione completa, comprensiva delle integrazioni richieste, con riferimento alle spese per le quali le verifiche sono state sospese. In ogni caso il Beneficiario dovrà inviare nei termini indicati dall'AdG i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento. Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, i termini per l'espletamento



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

della verifica si intendono so-spesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

All'esito della verifica amministrativo-contabile a saldo, l'AdG procederà alla notifica di decisione definitiva sulla valutazione dei risultati di progetto e la relativa congruità delle spese sostenute per le attività realizzate e alla liquidazione del saldo.

Ogni somma richiesta dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'AdG le economie eventualmente sopravvenute, qualora queste superino la quota del 30% rispetto all'importo totale del progetto.

Il Beneficiario non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione della stessa AdG.

Il Beneficiario, nonché gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo, ha/hanno l'obbligo di rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché di adottare un sistema di contabilità separata o adeguata codifica contabile e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.

Il Beneficiario assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese del progetto saranno tenuti a disposizione dell'AdG, della Commissione Europea e della Corte dei conti almeno per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione del progetto, secondo quanto disposto dal punto p) dell'art. 3 della presente Convenzione e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dalla normativa nazionale.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti progettuali devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei ed informatici che ne garantiscano l'adeguata conservazione e l'immediata intelligibilità.

I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.

Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione, al ricorrere dei presupposti di legge (art.3 della L.136/2010) e relativamente alle operazioni da Esso medesimo poste in essere, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 10

Irregolarità, revoca e recuperi

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della richiesta di chiarimenti dell'AdG. Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'AdG procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento con contestuale risoluzione della Convenzione e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'AdG.



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

L'AdG può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 3, facente capo al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- g) mancato rispetto delle regole di informazione pubblicità di cui all'art. 16;
- h) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'Autorità di Gestione sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, non ultima la revoca del contributo riconosciuto ed erogato.

La revoca è disposta dall'AdG con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.

Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'AdG la somma in questione nel termine concesso dall'AdG, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata.

Qualora la restituzione dei predetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'AdG si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo ferma restando la responsabilità del Beneficiario e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l'AdG riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso anche parziale verrà imputato prioritariamente a copertura prima degli interessi e, successivamente, della quota capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'AdG potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R o via PEC.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'AdG potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

L'AdG potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'Autorità di Gestione sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo.

Art. 11

Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario, si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il MLPS non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare il MLPS da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette od indirette

Art. 12

Efficacia e modifiche

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla chiusura delle attività di rendicontazione - fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, il decreto direttoriale di approvazione della presente Convenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo. In tal caso la Convenzione medesima vincolerà il MLPS solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione.

Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso l'obiettivo e i risultati previsti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione ed al relativo progetto, sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e del rappresentante legale della Città.

L'AdG non autorizzerà richieste di modifiche che: i) superano l'importo massimo del contributo assegnato, ii) non sono rispondenti alle indicazioni del Progetto di cui all'allegato D, iii) mutano sostanzialmente le caratteristiche strutturali del progetto (e.g. oggetto, attività, destinatario, etc.).

Le variazioni delle Azioni del Piano finanziario superiori al 10% del budget di progetto devono essere autorizzate dall'AdG.



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

L'insieme di variazioni di ciascuna Azione proposte dal Beneficiario non potrà superare il 50%, del budget di progetto, salvo casi eccezionali che costituiranno oggetto di valutazione e richiederanno specifica autorizzazione da parte dell'AdG.

Art. 13

Recesso dell'AdG

L'AdG potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

Art. 14

Rinuncia al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all'AdG la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa, di norma, solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto.

L'AdG valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui le attività svolte siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata. La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 15

Protezione dei dati e riservatezza

Tutti i dati contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al Regolamento (UE) 2016/679. Tutti i dati saranno trattati dall'AdG esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione.

Il Beneficiario potrà (ex Artt. 15 e 16 del Regolamento (UE) n. 2016/679), su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali detenuti dall'AdG e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente all'AdG.



Unione europea
Fondo sociale europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Il Beneficiario dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita ed ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'AdG, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni europee, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Beneficiario dichiara, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l'AdG da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.

Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

L'obbligo anzidetto sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AdG ha la facoltà di procedere alla revoca del progetto come previsto dall'art. 10 della presente Convenzione, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'AdG.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione della Convenzione.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Beneficiario al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per l'AdG di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi della legge 136 del 2010. Il titolare del trattamento è l'AdG del PON Inclusion.

Art. 16

Responsabilità di informazione dei beneficiari

Costituisce primaria responsabilità del soggetto Beneficiario, ai sensi di quanto previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dalle Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusion 2014-2020 versione maggio 2017, dare risalto del sostegno del fondo all'operazione attraverso il corretto utilizzo dei loghi dell'Unione e del Fondo che sostiene l'operazione. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario/partner riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

Durante l'attuazione di un'operazione, il Beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- a) fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Il beneficiario/partner si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

Per i progetti cofinanziati che comportano l'acquisto di uno o più oggetti fisici (ad esempio PC, stampanti, ecc.), si richiede di apporre su tali oggetti un'etichetta standard con i loghi dell'Unione Europea e del PON Inclusion.

Art. 17

Informazioni su opportunità di finanziamento e bandi

Le informazioni relative a Bandi di gara e Contratti e Bandi di concorso, pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Beneficiario/r, fermi restando gli obblighi di legge ed in particolare quelli previsti dal D.L. 33/2013, devono contenere:

- il riferimento al PON "Inclusion";
- il riferimento al FSE;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto a cui il bando si riferisce;
- il Codice Identificativo di Gara, se previsto;
- l'oggetto;
- la data di pubblicazione;
- la data di scadenza per la presentazione delle proposte/candidature;
- l'elenco delle URL con i documenti correlati, gli eventuali allegati e comunicazioni successive o, in alternativa, la URL della pagina dedicata, ove prevista, allo specifico bando.



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

I beneficiari/ cui non si applica il D.L. 33/2013 sono comunque tenuti a pubblicare su propri siti o pagine dedicate, raggiungibili dalla homepage, informazioni su avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia o sopra soglia comunitaria e i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di persone, secondo le modalità sopra indicate.

Al fine di consentire l'alimentazione del Portale Opencoesione, istituito ai sensi dell'articolo 115, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 1303/2013, per fornire informazioni su tutti i Programmi operativi del paese e sull'accesso agli stessi, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'AdG l'elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara e bandi di concorso.

I Beneficiari riceveranno dall'AdG indicazioni dettagliate in merito al rispetto degli obblighi sulle azioni di informazione e comunicazione degli interventi finanziati dal PON Inclusion, con particolare riguardo all'utilizzo dei loghi e alle informazioni da inviare per l'alimentazione del portale Opencoesione.

Art. 18

Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 19

Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto

La presente Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale e si intenderà conclusa nel momento in cui la parte che avrà apposto per prima la propria sottoscrizione riceverà dall'altra parte - via PEC - la medesima Convenzione regolarmente anche da tale parte sottoscritta. La stessa Convenzione acquisterà efficacia dal momento del completamento dell'iter di controllo previsto per la medesima.

<i>Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali</i> <i>Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la</i> <i>programmazione sociale</i>	<i>Città</i> <i>BARI</i>
<i>Il Direttore Generale</i> <i>Angelo Marano</i> Firma:	<i>Il legale rappresentante</i> Dott. Antonio Decaro Firma:
Luogo e Data:	Luogo e Data:



Unione europea
Fondo sociale europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI